

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, De Sanctis Dr. Gabriele - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE CIRILLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008** (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 191/CGF del 30.5.2008)

La C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dal calciatore Cirillo Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ACF MILAN/ATALANTA FEMMINILE DEL 15.6.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 103 del 25.6.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 9 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete